

Allegato "C" al Repertorio n.

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 1) Denominazione**

L'associazione è denominata

**""ASSOCIAZIONE EUROPEA ROTARY PER L'AMBIENTE in breve  
A.E.R.A. - E.T.S.".**

### **Art. 2) Sede**

L'Associazione ha sede in Comune di Milano. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto e sono rimesse alla competenza dell'organo amministrativo.

### **Art. 3) Durata**

L'associazione è costituita a tempo indeterminato, salve le cause di scioglimento previste dal presente statuto o disciplinate a norma di legge.

### **Art. 4) Scopo e Attività Istituzionali**

L'Associazione, senza scopo di lucro, si propone i seguenti obiettivi:

- a)** l'educazione al rispetto dell'ambiente, anche con incentivi e borse di studio, premi di laurea e/o di perfezionamento;
- b)** la promozione, la gestione di programmi e progetti elaborati su iniziativa rotariana, aventi ad oggetto la promozione di uno sviluppo culturale, tecnico-economico in armonia con l'ambiente;
- c)** la formulazione di proposte operative alle istituzioni nazionali ed internazionali nell'ambito dei seguenti temi prioritari: il fattore ambientale in ogni iniziativa dell'uomo; lo sviluppo sostenibile della società; uso corretto e disinquinamento di terra, mare, acqua ed aria; tutela ed impiego dell'ambiente urbano; ambiente come risorsa in agricoltura; istituzione e gestione di zone protette;
- d)** l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi in genere aventi ad oggetto gli argomenti di cui sopra.

L'associazione si propone inoltre la partecipazione ad iniziative promosse dal Rotary International al fine di applicare gli ideali ed i principi dell'Associazione al più vasto ambito internazionale.

### **Art. 5) Soci**

**5.1** La partecipazione all'attività dell'Associazione da parte dei soci comporta impegno a sviluppare attivamente, e ad ogni livello, secondo lo spirito informatore del Rotary International, le tematiche relative ai problemi dell'ambiente. E' esclusa la temporaneità dell'adesione all'associazione e della partecipazione alla vita associativa, fermo in ogni caso il diritto di recesso. La partecipazione non è trasmissibile, a nessun titolo.

**5.2** Possono divenire soci ordinari dell'associazione:

- \* le Associazioni Distrettuali del Rotary International o i Distretti del Rotary International, intendendosi come unico soggetto;
- \* i Clubs del Rotary International e del Rotaract;
- \* i Rotariani e Rotaractiani.

**5.3** Le associazioni distrettuali/Distretti ed i *Clubs*, per poter aderire o recedere dall'Associazione, debbono aver previamente ottenuto rispettivamente la delibera favorevole dei rispettivi Consigli Direttivi. Il socio Associazione Distrettuale/Distretto e il socio Club sono

rappresentati, nei loro rapporti con l'associazione (e per l'espressione del voto), rispettivamente dal Governatore o dal Presidente in carica, o da loro delegato con nomina annuale.

**5.4** Il Rotariano o Rotaractiano, per poter aderire all'Associazione, deve presentare apposita domanda scritta, soggetta all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo; il diniego deve essere motivato.

**5.5** L'assemblea (su proposta del Consiglio Direttivo) può ammettere quali soci "onorari" o "benemeriti" persone fisiche o giuridiche od Enti ritenuti in grado - per esperienza, titoli ed attività - di dare all'associazione un contributo d'opera e di prestigio. I soci onorari o benemeriti non hanno, di regola, diritto di voto; peraltro l'assemblea che delibera l'ammissione può attribuire anche a tali soci il diritto di voto (secondo le regole dettate dall'art.7.2) e/o quello di nominare un membro del Consiglio Direttivo.

**5.6** E' ammesso il recesso del socio, previo preavviso di almeno tre (3) mesi dal giorno in cui si intende dargli efficacia; il recesso, per quanto riguarda il pagamento dei contributi associativi, ha comunque effetto dal termine dell'esercizio in corso alla data di efficacia del recesso.

**5.7** Il Consiglio Direttivo può statuire e comminare l'esclusione del socio ove questi non provveda al versamento dei contributi per oltre 10 (dieci) giorni dopo il pervenimento di apposito sollecito inviatogli dal medesimo Consiglio; l'esclusione può essere inoltre comminata, previo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, ove il socio svolga attività in contrasto con i fini dell'associazione.

**5.8** L'assemblea degli associati fissa, con cadenza annuale, un contributo, in accordo con i principi e le procedure del Rotary International; il contributo può essere differenziato in ragione del numero delle persone fisiche iscritte nell'ambito dell'Associazione Distrettuale /Distretto socio o del Club socio.

#### **Art. 6) Patrimonio**

**6.1** Il patrimonio è costituito, oltre che dai contributi di cui all'art.5, anche da sovvenzioni pubbliche e/o private, da erogazioni, donazioni e/o lasciti.

Il patrimonio della Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Associazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

**6.2** L'esercizio finanziario dell'associazione chiude al 30 (trenta) giugno di ogni anno. Per ogni esercizio vengono predisposti dal Consiglio Direttivo un rendiconto economico e finanziario ed una relazione, che devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ed a tal fine devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione.

### **Art. 7) Libri**

Dovranno essere tenuti a cura dei rispettivi organi responsabili: il libro dei soci; il libro dei verbali delle assemblee; il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo; il libro dei verbali delle riunioni del Collegio dei revisori; il libro dei verbali delle riunioni dei Comitati scientifici; il libro giornale; il libro degli inventari.

È fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 CDTs - ove esistenti - di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all'Organo Direttivo di almeno 3 (tre) giorni.

### **Art 8) Organi**

Sono organi dell'associazione: l'assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo (e, nel suo ambito, il Segretario Generale ed il tesoriere); il Comitato Esecutivo; il Collegio dei Revisori; i Comitati scientifici.

### **Art. 9) Assemblea**

**9.1** L'assemblea è composta da tutti i soci aventi diritto di voto ed è l'organo sovrano dell'associazione.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

L'assemblea delibera con riguardo:

- a) al bilancio ed alla relazione annuale del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- b) alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo preventivamente designati dai singoli Distretti e dai Clubs, stabilendone il numero in conformità a quanto previsto dall'art.10.1;
- c) alla nomina del Collegio dei Revisori, del Segretario Generale e del Tesoriere;
- d) ad ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- e) alla determinazione del contributo associativo annuale;
- f) sulle modifiche al presente statuto;
- g) sui regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- h) sulla destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa (qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto);
- i) all'esclusione di socio;
- j) allo scioglimento dell'associazione, alla liquidazione ed alla devoluzione del suo patrimonio.

**9.2** Sono ammessi in assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento del contributo associativo annuale (e non possono esercitarlo i soci riconosciuti morosi dal Consiglio Direttivo), ad eccezione dei soci onorari/benemeriti che non l'abbiano ricevuto con specifica delibera dell'assemblea); il diritto di voto è così articolato:

\* i soci persone fisiche hanno diritto ad 1 (un) voto;

\* i Club hanno diritto ad esprimere 1 (un) voto ogni 25 loro iscritti (o frazione superiore a 12);

\* le Associazioni Distrettuali/Distretti hanno diritto ad esprimere ciascuna 20 (venti) voti, ed in aggiunta 1 (un) voto ogni 100 loro iscritti (o frazione superiore a 50);

(facendo riferimento agli iscritti ai Club appartenenti al Distretto al 30 giugno precedente).

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i soci (o i rappresentanti di Distretti / Club soci) che rivestono la carica di Consigliere non hanno diritto di voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio (o dal rappresentante di altra Associazione Distrettuale / Distretto o Club socio), mediante delega scritta; ciascun socio non può essere portatore di più di 5 (cinque) deleghe.

**9.3** L'assemblea dei soci viene convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo (1/10) dei soci; in via straordinaria, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, nonché nei casi richiesti dalla legge o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo (1/3) dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione viene inviata ai soci aventi diritto al voto (nonché a tutti gli aderenti all'Associazione) ed a tutti i componenti degli organi dell'Associazione (agli indirizzi risultanti dai libri sociali), a mezzo lettera raccomandata, o con altro mezzo d'informazione scritto od elettronico, ivi compresi i bollettini rotariani, da inviarsi almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea, e contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione (e quelli dell'eventuale seconda convocazione, da fissarsi almeno 1 giorno dopo la prima e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede o presso il diverso luogo (purché in Italia) indicato nell'avviso di convocazione.

**9.4** L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza (in proprio e per delega), di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti validamente esprimibili; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti; occorre comunque la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti esprimibili quando la delibera ha per oggetto gli argomenti di cui alle lettere b, c ed e dell'art.9.1.

L'assemblea straordinaria – cui sono demandate le delibere concernenti le modificazioni allo statuto, le azioni di responsabilità contro i Consiglieri, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio – è validamente costituita, tanto in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci (appartenenti alle sole categorie "Distretti" e "Club") che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dalle due categorie.

L'assemblea (sia ordinaria che straordinaria) è comunque – anche se non regolarmente convocata – validamente costituita se sono presenti i soci titolari di tutti i voti esprimibili, nonché tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori.

**9.5** Sia in sede ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, le delibere (compresa l'eventuale nomina del presidente e del segretario della riunione) sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza relativa dei voti esprimibili nella riunione.

**9.6** L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in

sua mancanza, dal vice-Presidente, ed in subordine dal Consigliere più anziano d'età presente; in assenza di tutti i Consiglieri, da un socio (o rappresentante di Associazione Distrettuale/Distretto/Club socio) all'uopo nominato dai presenti.

In assenza del Segretario generale, le funzioni di segretario sono svolte da persona all'uopo nominata dai presenti.

Spetta al presidente della riunione constatare il rispetto dei diritto d'intervento e di voto, dei quorum costitutivi, delle deleghe e dei quorum deliberativi.

**9.7** Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza di tutti i soci, ancorchè non intervenuti.

### **Art. 10 Consiglio Direttivo**

**10.1** Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione; esso è composto da un numero minimo di cinque membri ed un numero massimo di venticinque.

La carica di Consigliere è gratuita (salvo il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio autorizzate dal Consiglio Direttivo).

**10.2** Il Consiglio Direttivo è composto come segue:

- i Governatori pro-tempore delle associazioni distrettuali/Distretto soci e sono membri di diritto del Consiglio Direttivo (ma restano in carica solo per l'anno in cui mantengono tale veste); ciascuno di essi può nominare in sua sostituzione un dirigente (od ex-dirigente o dirigente designato) della propria Associazione Distrettuale /Distretto;
- diviene consigliere una persona fisica prescelta da ogni Governatore di associazione distrettuale / Distretto socio (tale consigliere resta in carica 3 esercizi);
- il Club "Busto-Gallarate-Legnano-Malpensa", quale socio benemerito, esprime un Consigliere (che resta in carica un triennio);
- i Club soci possono esprimere a rotazione un Consigliere ogni 5 Club; anche tali Consiglieri restano in carica un triennio.

Ciascun membro del Consiglio direttivo (salvo i detti Governatori /membri di diritto ed i loro eventuali sostituti) dura in carica tre anni, ed è rieleggibile.

**10.3** Non possono essere nominati membri dell'Organo del Consiglio Direttivo coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

**10.4** I Componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni, dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

**10.5** In caso di morte, dimissioni o decadenza, o comunque cessazione della carica di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla loro sostituzione per cooptazione (designando, ove possibile, altro socio della medesima Associazione Distrettuale / Distretto o Club – ove si tratti di Governatore di Distretto,

sarà sostituito dal suo successore nel suo Distretto socio). I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.

**10.3** Il Consiglio Direttivo è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto (e ad esclusione dei poteri che la legge o lo statuto riservano all'assemblea dei soci); esso provvede :

a) alla nomina nel suo ambito di un Presidente (ed a quella eventuale di uno o più vice-Presidenti);

b) alla nomina di un Comitato Esecutivo, ed all'eventuale delega al medesimo di parte dei suoi poteri, fissando di volta in volta i limiti della delega;

c) a convocare l'assemblea dei soci;

d) ad approvare il bilancio e la nota integrativa;

e) ad assumere e licenziare il personale dipendente;

f) ad approvare le iniziative, in attuazione delle attività e delle finalità dell'associazione, scelte tra quelle proposte tramite il Segretario Generale;

g) alla nomina, previa determinazione del numero dei loro componenti, i membri (ed i Presidenti) dei Comitati Scientifici;

h) a deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune.

**10.4** Il Consiglio direttivo deve riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio annuale da sottoporre all'assemblea.

Le riunioni del Consiglio direttivo vengono convocate dal Presidente mediante lettera raccomandata, telegramma, messaggio telecopiato o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza a tutti i Consiglieri (nonché ai membri del Collegio dei revisori), contenente l'ordine del giorno.

Il Consiglio dovrà, inoltre, essere convocato quando almeno tre Consiglieri e / o il Collegio dei revisori ne facciano richiesta con specifica indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni avvengono (se non diversamente stabilito nell'avviso) presso la sede dell'Associazione.

**10.5** Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito, anche se non convocato, quando siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo assistono i membri del Collegio dei Revisori, il Segretario Generale, il Tesoriere ed i Presidenti dei Comitati Scientifici.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o da un vice-Presidente.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti (in caso di parità prevale la delibera cui accede il voto del presidente della riunione).

I verbali sono redatti dal Segretario generale e sottoscritti da questi e dal presidente.

**10.6** Il **Presidente** del Consiglio Direttivo è Presidente dell'Associazione ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed

in giudizio; dura in carica un triennio e può essere rieletto; è membro di diritto del Comitato Esecutivo.

In caso di sua assenza od impedimento, la rappresentanza spetta al vice-Presidente (disgiuntamente a ciascun vice-presidente in caso di loro pluralità); l'intervento o la firma del vice-Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il presidente, o chi ne fa le veci, cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; convoca il Consiglio Direttivo.

**10.7** L'assemblea dei soci può eleggere una persona munita di particolari meriti o qualità **Presidente onorario**, che resta in carica 3 (tre) esercizi, non ha poteri gestionali od amministrativi, deve essere convocato alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, senza diritto di voto ma con facoltà di esprimere pareri non vincolanti.

#### **Art. 11 Comitato Esecutivo**

Il comitato esecutivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri (compreso il Presidente del Consiglio Direttivo).

Il Comitato Esecutivo ha il compito e la responsabilità di promuovere sul piano operativo le attività deliberate dall'Assemblea dei soci e delegate al Consiglio Direttivo; decide su tutti i problemi inerenti l'attuazione dei progetti promossi e/o approvati dal Consiglio Direttivo; coordina le attività dei Comitati Scientifici.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca le riunioni del Comitato Esecutivo tutte le volte che questi lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due suoi membri, mediante lettera raccomandata o telegramma o messaggio telecopiato o di posta elettronica almeno sette giorni prima dell'adunanza, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno; la riunione (che è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo) è valida ove consti la presenza di almeno la metà dei membri del Comitato (la riunione è comunque valida, anche in assenza di convocazione, quando sono presenti tutti i suoi membri ed almeno uno dei Revisori). Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipano il Segretario generale, il Tesoriere, i Presidenti dei Comitati Scientifici ed almeno un membro del Collegio dei Revisori.

Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza relativa degli intervenuti (in caso di parità prevale la delibera cui accede il voto del presidente della riunione).

I verbali sono redatti dal Segretario Generale e sottoscritti da questi e dal Presidente.

#### **Art. 12 Il Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra soci rotariani esperti di materia economiche-contabili, qualificati nello specifico ramo d'attività (indipendentemente dal Distretto di appartenenza); resta in carica per tre esercizi.

Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto ed accerta la regolarità delle operazioni contabili, predisponendo una propria relazione in occasione del rendiconto annuale dell'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; può compiere ogni attività di controllo sulla gestione economica e contabile dell'Associazione.

#### **Art. 13 Il Segretario Generale**

Il Segretario Generale dell'Associazione viene scelto tra i soci rotariani, resta in carica un triennio ed ha la funzione di: sovrintendere all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo; istruire e sottoporre al Consiglio Direttivo proposte di interventi e di iniziative previste dalle finalità dell'Associazione, inoltrate a questa e/o promosse dai Comitati Scientifici e/o promosse dal Consiglio medesimo a questa inoltrate; coordinare l'attività delle varie componenti dell'Associazione per l'espletamento di fini statutari.

Il Segretario Generale assiste alle riunioni dei soci, del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo, redigendo i relativi verbali.

La carica di Segretario Generale è cumulabile con quella di membro del consiglio direttivo, di tesoriere o di membro del Comitato Esecutivo.

#### **Art. 14 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere gestisce il patrimonio dell'Associazione, eroga le spese previste dal Consiglio Direttivo, redige il bilancio e la nota integrativa; resta in carica per un triennio. La carica è cumulabile con quella di membro del Consiglio Direttivo, di Segretario Generale o di membro del Comitato Esecutivo.

#### **Art. 15 - I Comitati Scientifici**

Tenuto conto dell'attività multi-distrettuale dell'Associazione e dell'estensione del territorio sul quale essa opera, ed affinché la formulazione dei programmi, progetti, pareri e valutazioni sull'attività dell'Associazione sia basata sulla conoscenza territoriale specifica, i Comitati Scientifici possono essere territoriali.

I loro componenti sono scelti tra soci rotariani o rappresentanti di associazioni distrettuali / Distretto o di club di comprovata esperienza scientifica nei settori di competenza dell'Associazione o rotariani dei club appartenenti ai rispettivi Distretti; i loro nominativi sono indicati – per ciascun Comitato – dai membri del Consiglio Direttivo che da tali Distretti traggono nomina.

I membri dei Comitati durano in carica un triennio, ma sono individualmente revocabili per indisponibilità od inadeguatezza attestate dal Consiglio Direttivo; in caso di revoca o dimissioni il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, ed il membro così eletto resta in carica sino al termine del triennio in corso.

Ciascun Comitato è presieduto da un Presidente, scelto dal Consiglio Direttivo tra i Rotariani di comprovata esperienza (pure indicato dai membri del Consiglio Direttivo delle rispettive aree territoriali). Ciascun Presidente può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo (senza diritto di voto ma con facoltà di prestare pareri obbligatori ma non vincolanti sugli argomenti di competenza del Comitato)

Il compito dei Comitati Scientifici sarà quello di formulare programmi, progetti, pareri, esprimere valutazioni sui progetti da sottoporre al Consiglio Direttivo, tramite il Segretario Generale. I comitati possono suddividersi in gruppi di lavoro in relazione alle specifiche materie da trattare.

I membri dei Comitati si riuniscono su iniziativa dei rispettivi Presidenti, ogni qualvolta questi lo ritengano opportuno, e comunque almeno una volta a trimestre.

Ai membri dei Comitati non sono riconosciuti né emolumenti né rimborsi

spese; al Presidente di ogni Comitato è riconosciuto il rimborso delle spese documentate sostenute a ragione della carica.

#### **Art. 16 - Bilancio**

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente.

Detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore, se nominati.

Il bilancio è redatto nel rispetto delle modalità previste dagli articoli 13 e 87 del CTS.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

#### **Art. 17 - Scioglimento**

L'Associazione si scioglie, oltre che per le cause previste dalla legge e per deliberazione propria, anche per provvedimento del Rotary International, preso in accordo con il Manuale di Procedura del Rotary International, salvo, in tal caso, il diritto dell'Associazione di continuare la propria attività al di fuori dell'organizzazione del Rotary International.

In caso di scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito (ove necessario) l'organo di controllo di cui alla L.23.12.1996 n.662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 18 Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme legislative di cui al libro I, Titolo II del Codice Civile e del Manuale di Procedura del Rotary International.

#### **Art. 19 Devoluzione**

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo la deliberazione dell'Assemblea dei Soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.